

COMUNE DI RIVISONDOLI

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI**

**IGIENE URBANA
PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI**

Sommario

Titolo I - Norme generali	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 4 - Finalità del servizio di raccolta differenziata.....	7
Art. 5 - Principi e contenuti del regolamento.....	7
Art. 6 - Criteri organizzativi e gestionali.....	7
Art. 7 - Tipologie di servizi di raccolta rifiuti	9
Art. 8 - Divieti ed obblighi generali	9
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	10
Art. 10 - Definizione e disposizioni.....	10
Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali.....	10
Art. 12 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati	11
Art. 13 - Servizio di raccolta "porta a porta".....	12
Art. 14 - Gestione della frazione verde	13
Art. 15 - Gestione della frazione umida	13
Art. 16 - Compostaggio domestico.....	13
Art. 17 - Gestione della frazione carta	14
Art. 18 - Gestione della frazione plastica	14
Art. 19 - Gestione della frazione vetro	15
Art. 20 - Gestione della frazione metallica	15
Art. 21 - Gestione della frazione secca residua	15
Art. 22 - Gestione dei rifiuti ingombranti.....	15
Art. 23 - Gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).....	15
Art. 24 - Gestione pile ed accumulatori portatili	16
Art. 25 - Gestione di medicinali scaduti.....	16
Art. 26 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.....	16
Art. 27 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	16
Art. 28 - Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te.....	16
Art. 29 - Altre raccolte differenziate.....	17
Art. 30 - Associazioni di volontariato.....	17
Art. 31 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	17
Art. 32 - Stazione ecologica	17
Art. 33 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	18
Titolo III - Gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali	18
Art. 34 - Definizione e disposizioni	18
Art. 35 - Spazzamento	18

Art. 36 - Spazzamento delle foglie	18
Art. 37 - Cestini stradali.....	19
Art. 38 - Raccolta rifiuti abbandonati.....	19
Art. 39 - Raccolta carogne animali	19
Art. 40 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	19
Art. 41 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	19
Art. 42 - Pulizia dei mercati	20
Art. 43 - Pozzetti stradali - grigliati	20
Art. 44 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	20
Art. 45 - Altri servizi di pulizia	20
Art. 46 - Sgombero neve.....	20
Art. 47 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	20
Art. 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	20
Art. 49 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	21
Art. 50 - Disposizioni diverse.....	21
Art. 51 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	21
Art. 52 - Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze	21
Art. 53 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	21
Titolo IV - Accertamenti e sanzioni.....	22
Art. 54 - Controlli ed accertamenti.....	22
Art. 55 – Sanzioni.....	22

Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani (R.U.), nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007.

3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a. assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta;
- c. stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata e delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
- d. garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007;
- f. assicurare lo spazzamento stradale;
- g. assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- h. evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **Barattoli o scatolame**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- **Carta**: comprendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici ed il cartone;
- **Cernita**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **Frazione putrescibile o rifiuto umido**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- **Frazione secca o rifiuto secco**: i materiali il cui contenuto di umidità non superi il 10% in peso;
- **Gestore del servizio**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, ricorrendo, coordinandole anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo;
- **Imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- **Imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **Imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- **Imballaggio:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **Isole di prossimità:** spazi non presidiati ed attrezzati con contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto urbano differenziato ed indifferenziato(residuo secco), riservati alle utenze non domestiche ed anche alle utenze domestiche qualora il Comune non ritenga di avvalersi ovvero fin a quando non abbia organizzato il sistema di raccolta domiciliare anche detto porta a porta;
- **Lattine:** si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- **Mercatali:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- **Plastica:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI;
- **Produttore:** l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Raccolta differenziata:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **Raccolta domiciliare:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
- **Raccolta su chiamata:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con il Comune;
- **Raccolta:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **Recupero:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- **Rifiuti cimiteriali:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (all'art. 184, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei;
- **Rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo, i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- **Rifiuti verdi o rifiuti vegetali:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- **Smaltimento finale:** il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- **Spazzamento:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **Stazione ecologica:** area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;
- **Trasporto:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **Trattamento:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **Utente:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **Utenze condominiali:** edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **Utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **Utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;

- **Vetro:** i recipienti di vetro, di qualunque colore, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - I. rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, piccoli ossi, e simili;
 - II. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - III. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
 - IV. rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - V. rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - VI. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 - b) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani come indicato all'art. 11 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
4. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

6. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. sulla base degli allegati G), H) ed I) della medesima parte IV.

Art. 4 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 - Principi e contenuti del regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. Al Comune sono attribuite, sulla base dell'art. 6 della Legge Regionale 45/2007, le seguenti competenze:

- l'attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 261, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'abbandono dei rifiuti;
- lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., anche chiedendo la collaborazione dell'ARTA.

4. Il Comune, con provvedimento del sindaco, può conferire funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni di regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ai propri dipendenti o ai dipendenti del gestore ai quale è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un idoneo corso di formazione; i verbali redatti nell'esercizio di dette funzioni, hanno efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. Al gestore del servizio è affidata la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sulla base delle competenze attribuite dalla legge e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale.

6. Il gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

7. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

8. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune ed il gestore si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini.

7. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle disposizioni contenute nel calendario annuale di raccolta.

8. Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta differenziata delle frazioni da avviare al riciclaggio può rendere necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.

9. Il Comune, introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- conferimento presso stazione ecologica sovra comunale, così stabilito dal Piano Provinciale dei Rifiuti;
- ritiro presso isole di prossimità, previa richiesta ed accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le utenze non domestiche che dimostrino particolari difficoltà operative e logistiche
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro presso isole di prossimità, previa richiesta ed accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le utenze non domestiche che dimostrino particolari difficoltà operative e logistiche;
- ritiro con contenitori stradali, esclusivamente per pile e farmaci, in prossimità dei punti vendita, delle farmacie e degli studi medico sanitari.

Il ritiro a domicilio consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:

- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione secondo il calendario prestabilito;
 - ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - custodire i contenitori ricevuti dal Comune all'interno delle pertinenze dell'immobile.
10. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.
11. La dislocazione delle isole di prossimità e/o dei contenitori stradali per pile e farmaci viene stabilita dal Comune. Il conferimento deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 00.
13. Il conferimento presso la stazione ecologica è realizzato secondo le specifiche indicate nell'apposito Regolamento.

Art. 7 - Tipologie di servizi di raccolta rifiuti

1. Il Comune, definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- carta ed imballaggi in carta e cartone;
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- farmaci scaduti, pile, con tenitori T/F ed altri pericolosi;
- frazione organica;
- frazione verde;
- legno ed imballaggi in legno;
- contenitori per liquidi in metallo ed altri metalli;
- RAEE (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere);
- rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera);
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
- contenitori per liquidi in vetro e altro vetro;
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te";
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

2. Il Comune può svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 8 - Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti esposti dalle utenze, collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, o stoccati presso la piattaforma ecologica;
- b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Comune, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
- c) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori del differenziato;
- d) nel caso si attui la raccolta domiciliare, esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di ritiro dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

- i) lo spostamento dei contenitori stradali e/o di prossimità per la raccolta dei rifiuti;
 - j) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
 - k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
3. Non viene considerato abbandono:
- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, compresa la piattaforma ecologica, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
 - la pratica dell' 'autocompostaggio domestico come da regolamento comunale.
5. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.
6. Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, e visto quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Titolo II - Gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Art. 10 - Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3;
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo art. 11;
- Rifiuti da imballaggio come definiti all'art. 218 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione secondo i criteri qualitativi che seguono:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i. n. 152;
- b) i rifiuti derivanti dai locali sanitari, non pericolosi, così come classificati dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i.;
- c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 e s.m.i. n. 152;

2. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente comma, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:

- i rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso

in kg/mq/anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nel piano annuale tariffario.

Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.). Potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

3. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:

- gli imballaggi primari e secondari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate dalla legislazione vigente;
- le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

4. Ai sensi dell'art. 195, comma 2e, del D.Lgs. n. 152/06, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998 così espresso: *"per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti*". Pertanto, il limite di superficie delle strutture di vendita è da intendersi pari a 300 mq (150 mqx2) come richiamato dalla circolare n. 3/2011 della Regione Abruzzo del 09.09.2011 prot. n. RA/184188 avente ad oggetto "Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Art. 12 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad esporre in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari a conferirli, sempre in maniera distinta, *agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.*

3. E' vietato conferire sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

4. Il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando, **qualora venga attuata la raccolta domiciliare**, gli appositi contenitori e/o sacchetti. In tal caso è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori stabiliti dal Comune. In caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente.

5. I contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti e esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse.

6. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti.

7. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

8. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
- beni durevoli;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile e farmaci) potranno essere collocati, ove possibile, anche all'interno di attività produttive, dei negozi e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a con sentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare al Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 13 - Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e a ritirarli non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di raccolta.

5. Per le utenze di tipo domestico condominiale, o comunque collettivo, ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

6. Il Comune fornirà alle utenze di cui al precedente comma appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

7. Nel caso di vicoli stretti, o negli altri casi che il Comune riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Comune, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

9. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

10. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Comune un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 14 - Gestione della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante il sistema "porta a porta";
- mediante conferimento presso la stazione ecologica;
- mediante l'autocompostaggio del rifiuto organico tramite corsi di formazione ed informazione.

2. Il verde proveniente dall'utenze commerciali, artigianali o industriali viene conferito presso la stazione ecologica.

3. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

4. E' vietata la combustione della frazione verde.

Art. 15 - Gestione della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza stabilita nel calendario annuale di raccolta. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

3. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. n. 508 del 14 dicembre 1992.

4. La raccolta da utenze domestiche mediante sistema domiciliare viene effettuata mediante l'utilizzo di due contenitori domestici, uno per la raccolta interna e uno per l'esposizione della frazione organica. La raccolta avverrà con sacchi biodegradabili in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

5. E' vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune ai singoli condomini.

6. Le utenze grandi produttrici di organico ed in particolare ristoranti, bar, pizzerie, mense aziendali, negozi di ortofrutta, fiorai, mense scolastiche vengono servite con modalità di tipo domiciliare mediante la consegna di uno o più contenitori da 120 lt..

7. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 16 - Compostaggio domestico

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.,

attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Il compostaggio domestico è regolamentato da apposito regolamento comunale.

Art. 17 - Gestione della frazione carta

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità, oltre che presso la stazione ecologica di conferimento, con frequenza stabilita nel calendario annuale di raccolta.

2. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

3. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici dovranno essere utilizzati i contenitori in plastica domiciliari che verranno forniti in comodato d'uso al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza.

Tali contenitori dovranno essere posizionati in aree condominiali e/o private e posizionati all'esterno a cura dei proprietari o da incaricati dell'Amministratore del condominio nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta.

Gli stessi non dovranno permanere all'esterno se non per il tempo necessario per le operazioni di raccolta.

4. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, potranno essere dotate di apposito contenitore riservato oppure conferire al servizio di raccolta i rifiuti in pacchi opportunamente legati.

5. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 18 - Gestione della frazione plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, film, sacchetti per la spesa, vaschette, barattoli, scatole) avviene con il sistema di prossimità o con raccolte domiciliari "porta a porta" oltre che presso la stazione ecologica.

2. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali ed artigianali tramite sistemi di conferimento a bordo strada in orari e con modalità stabilite nel calendario annuale di raccolta.

3. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 19 - Gestione della frazione vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con il sistema di prossimità o con le raccolte domiciliari "porta a porta", oltre che presso la stazione ec
2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
3. E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei contenitori per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza stabilite nel calendario annuale di raccolta.
4. Per le utenze costituite da esercizi pubblici e/o grandi produttori di vetro è prevista la raccolta tramite contenitori dedicati consegnati in comodato d'uso che dovranno essere posizionati su aree private e collocati all'esterno solo nel giorno e negli orari fissati per la raccolta.
5. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 20 - Gestione della frazione metallica

1. La raccolta delle frazione metallica avviene o presso la stazione di conferimento o con raccolte domiciliari "porta a porta".
2. La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata è associata alla raccolta della frazione plastica. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. Altri metalli possono essere raccolte presso stazione ecologica.

Art. 21 - Gestione della frazione secca residua

1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata con il sistema di prossimità o con il sistema "porta a porta" con frequenze stabilite nel calendario annuale di raccolta.
3. I rifiuti secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all'interno dei contenitori.
4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori.
5. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 22 - Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - stazione ecologica;
 - ritiro su appuntamento.
3. La consegna presso la stazione ecologica è gratuita secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti può essere attivato esclusivamente per le utenze domestiche. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Art. 23 - Gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo ecc.) denominati RAEE, così come individuati dal D.Lgs. n. 51/2005, ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti presso la stazione ecologica.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti RAEE può essere attivato esclusivamente per le utenze domestiche. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Art. 24 - Gestione pile ed accumulatori portatili

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188, le pile e gli accumulatori portatili possono essere consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.
2. Presso gli esercizi di vendita delle pile e degli accumulatori portatili deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sugli accumulatori.
3. E' vietato immettere le pile e gli accumulatori portatili nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
4. Le pile e gli accumulatori portatili possono essere consegnati presso la stazione ecologica.

Art. 25 - Gestione di medicinali scaduti

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie e studi medico e sanitari.
2. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal Comune con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Art. 26 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti presso la stazione ecologica.

Art. 27 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, vanno conferiti presso la stazione ecologica secondo le modalità dell'apposito Regolamento.

Il quantitativo massimo a persona conferibile presso la stazione ecologica è pari kg. 10 così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 26.05.2008.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della DIA e/o SCIA deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.

3. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

Art. 28 - Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore ed alle pratiche del "fai da te", dalle utenze, devono essere conferiti, presso la stazione ecologica secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 29 - Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà, le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 30 - Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal Gestore, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Consortile.
2. Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Gestore, in accordo con il Comune.

Art. 31 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 32 - Stazione ecologica

1. La stazione ecologica è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito Regolamento.
2. Nella stazione ecologica verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:
 - verde;
 - carta;
 - cartone;
 - plastica;
 - vetro;
 - legno;
 - ingombranti;
 - raee;
 - rup;
 - oli;
 - inerti;
 - altri rifiuti.
3. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.
4. L'attività della stazione ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti...) viene determinata con uno specifico provvedimento adottato a cura del Comune.
5. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
6. La stazione ecologica verrà gestita e controllata da personale autorizzato che avrà cura di mantenerla pulita ed in ordine.

7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.
8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multiraccolta.
9. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

Art. 33 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Titolo III - Gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

Art. 34 - Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
 - Rifiuti Urbani esterni;
 - Rifiuti Urbani Cimiteriali.

Art. 35 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Comune, secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi;
 - g) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 36 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dal Comune.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Art. 37 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secchi residui.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 38 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 39 - Raccolta carogne animali

1. Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere con ferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal Comune.

Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

Art. 40 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 26.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 41 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gesto re dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 42 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Comune ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 43 - Pozzetti stradali - grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Comune.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 44 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

3. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 45 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) ed il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione la cui azione non provochi per quanto possibile effetti collaterali all'ambiente circostante.

Art. 46 - Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodiatriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 47 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi

ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 49 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso.

3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 50 - Disposizioni diverse

1. Il proprietario ed il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge.

Art. 51 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 52 - Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo delle strade, delle piazze, dei viali, dei passaggi pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica indicazione del Comune.

2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 53 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..

2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:

- essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Titolo IV - Accertamenti e sanzioni

Art. 54 - Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti di Polizia Municipale.

2. Gli agenti di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Gestore e/o dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55 – Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti scelti dal Comune, salvo esplicita variazione da parte del Comune stesso. In particolare:

- a. Chiunque immetta nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.

- b. Chiunque incenda i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- c. Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- d. Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 100,00.
- e. Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in comodato d'uso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.

- f. Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti che non sono stati prodotti nel territorio comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
 - g. Chiunque non provveda a ritirare entro il giorno nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - h. Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - i. Chiunque conferisca gli scarti verdi in sacchi di peso superiore ai 15 kg. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - j. Chiunque manometta i rifiuti ingombranti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00).
 - k. Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - l. Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati o viceversa , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 250,00.
 - m. Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - n. Chiunque non adempia agli obblighi inerenti le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
 - o. Chiunque non adempia agli obblighi in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - p. Chiunque non adempia agli obblighi in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
 - q. Chiunque non adempia agli obblighi in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
 - r. Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 200,00.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 è il Comune.
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.
4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dalla L.R. n. 45/2007 come modificata dalla Legge n. 44 del 2011.